



UNIVERSITÀ
degli STUDI
di CATANIA

*DIREZIONE GENERALE
GESTIONE DEI RAPPORTI CON IL SSR E LA
FORMAZIONE SPECIALISTICA*

**CONVENZIONE TRA
L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CATANIA**

(PEC: protocollo@pec.unict.it)

Scuola di Specializzazione in Neurochirurgia

E

**Azienda Sanitaria Locale Taranto
P.O. SS. Annunziata**

- Visto il D.P.R. 10 marzo 1982 n.162 riguardante il “Riordinamento delle scuole dirette a fini speciali, delle scuole di specializzazione e dei corsi di perfezionamento”;
- Vista la Legge 19 novembre 1990 n. 341, di “Riforma degli ordinamenti didattici universitari”;
- Visto il D.Lgs. 30 dicembre 1992 n. 502 sul “Riordino della disciplina in materia sanitaria a norma dell’art. 1 della L. 23/10/1992 n. 421” e ss.mm.ii.;
- Visto il D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 230 concernente l’Attuazione delle direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom e 2006/117/Euratom in materia di radiazioni ionizzanti;
- Visto il D.Lgs. 17 agosto 1999 n. 368, in particolare il Titolo VI relativo alla formazione dei medici specialisti;
- Visto il D.Lgs. 21 dicembre 1999 n. 517 “Disciplina dei rapporti fra Servizio Sanitario Nazionale ed Università, a norma dell’art. 6 della L. 30 novembre 1998 n. 419”;
- Visto il D.M. 1 agosto 2005, e ss.mm.ii., recante “Riassetto delle Scuole di Specializzazione di area sanitaria”, con il quale si individuano le scuole di specializzazione di area sanitaria, il profilo specialistico, gli obiettivi formativi ed i relativi percorsi didattici suddivisi in aree e classi;



- Visto il D.M. 29 marzo 2006 “Definizione degli standard e dei requisiti minimi delle Scuole di Specializzazione”, e ss.mm.ii.;
- Visto il D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, e ss.mm.ii., in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
- Visto il D.I. del 4 febbraio 2015 n. 68 concernente il “Riordino scuole di specializzazione di area sanitaria”;
- Visto il D.I. del 16 settembre 2016 n. 716 concernente il “Riordino scuole di specializzazione ad accesso riservato ai non medici”;
- Visto il D.I. del 13 giugno 2017 n. 402 recante la definizione degli standard, dei requisiti e degli indicatori di attività formativa e assistenziale delle Scuole di specializzazione di area sanitaria;
- Visto il D.p.c.m. 24 maggio 2001 “Linee guida concernenti i protocolli d’intesa da stipulare tra Regioni ed Università per lo sviluppo delle attività assistenziali delle Università nel quadro della programmazione nazionale e regionale ai sensi dell’art. 1, co. 2, del D.Lgs. n. 517/1999”;
- Visto il D.A. 11 ottobre 2011 (G.U.R.S. n. 45 del 28 ottobre 2011), di approvazione del Protocollo d’intesa riguardante la disciplina e l’attività dei medici in formazione specialistica all’interno della rete formativa regionale delle scuole di specializzazione di area sanitaria e il funzionamento dell’Osservatorio regionale della formazione medica specialistica;
- Visto il D.A. 29 gennaio 2015 (G.U.R.S. n. 9 del 27/02/2015) di approvazione del Protocollo d’intesa tra la Regione siciliana e l’Università degli Studi di Catania;
- Visto il D.A. n. 206 del 10 marzo 2020 (G.U.R.S. n. 19 del 3 aprile 2020 parte I) di approvazione del Protocollo d’intesa tra la Regione siciliana e l’Università degli Studi di Catania;



- Visto il D.D. prot. n. 21258 del 19 luglio 2021 di accreditamento delle Scuole di specializzazione di Area sanitaria dell'Università di Catania;
- Visto il vigente Regolamento didattico d'Ateneo;
- Visti i Protocolli d'Intesa stipulati in data 22 dicembre 2017 ed in data 14 marzo 2019 prot. n. 85971 e relativo addendum del 15 marzo 2019 prot. n. 88657 e in data 26 febbraio 2021 prot. n. 73985 tra gli Atenei di Catania, Messina e Palermo per la rete formativa delle Scuole di specializzazione di Area medica con accesso riservato ai medici;
- Vista la nota del Prof. Giuseppe Barbagallo, Direttore della Scuola di Specializzazione in Neurochirurgia, del 06.12.2022, prot. n. 538865 del 12.12.2022, in cui si propone il rinnovo della convenzione con l'**Azienda Sanitaria Locale di Taranto – P.O. SS. Annunziata** per lo svolgimento delle attività di formazione specialistica degli allievi della suddetta Scuola;
- Visto il verbale della seduta del Dipartimento di Scienze Mediche, Chirurgiche e Tecnologie Avanzate "G.F. Ingrassia" del 14.12.2022, prot. n. 551889 del 20.12.2022, in cui si approva il rinnovo della suddetta convenzione;
- Visto il verbale della seduta della Scuola di Medicina del 23.01.2023, prot. n. 49596 del 01.02.2023, in cui si è espresso in merito parere favorevole;

Premesso che

- il D.P.R. 10 marzo 1982 n.162, all'art.12 prevede specificatamente che le Scuole di Specializzazione possono acquisire, mediante convenzione, ai fini di un efficace svolgimento dei corsi, strutture e attrezzature di Enti non universitari;
- l'**Azienda Sanitaria Locale di Taranto – P.O. SS. Annunziata** (di seguito denominato Ente), con la sottoscrizione del presente atto, dichiara sotto la propria responsabilità - ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 - di essere accreditata



con il Servizio Sanitario Nazionale e di disporre, quindi, di strutture ed attrezzature idonee, con riferimento agli standard ed ai requisiti previsti dalla normativa vigente ed in particolare dall'art. 43 del D.Lgs. n. 368/1999, dall'art. 3 comma 3 del D.M. 1 agosto 2005, dall'art. 1.4 del D.M. 29 marzo 2006 e dall'all. 1 art. 1.2 del D.I. n. 402/2017, allo svolgimento delle attività di formazione specialistica degli allievi della **Scuola di Specializzazione in Neurochirurgia**

ciò premesso

L'anno 2023, nel giorno indicato in calce, il Prof. Francesco Priolo, nella qualità di Rettore dell'Università degli Studi di Catania e il Dott. Vito Gregorio Colacicco, Direttore Generale dell'Azienda Sanitaria Locale di Taranto – P.O. SS. Annunziata, hanno sottoscritto la presente convenzione per lo svolgimento delle attività di formazione specialistica degli allievi della **Scuola di Specializzazione in Neurochirurgia** dell'Università degli Studi di Catania presso l'**U.O. di Neurochirurgia** del suddetto Ente.

Art.1

L'Azienda Sanitaria Locale di Taranto – P.O. SS. Annunziata mette a disposizione, per le finalità didattiche della **Scuola di Specializzazione in Neurochirurgia** dell'Università degli Studi di Catania, le attrezzature ed il personale della **U.O. di Neurochirurgia**, al fine dell'acquisizione da parte degli allievi della Scuola di una qualificata formazione specialistica.

Art.2

La predetta struttura, nell'ambito delle normali attività di servizio, dovrà assicurare l'insegnamento tecnico pratico previsto dalla normativa vigente.



Art.3

Le attività di formazione specialistica degli allievi si svolgeranno sotto la guida e supervisione del Dirigente responsabile della struttura sanitaria. Il medesimo si obbliga a controfirmare, esclusivamente ai fini della certificazione delle presenze, l'apposito libretto diario ai sensi dell'art. 38 comma 2 del D.Lgs. n. 368 del 1999, dell'art. 5 comma 5 del D.I. n. 68 del 2015 e dell'art. 5 comma 5 del D.I. n. 716 del 2016 rilasciato agli specializzandi della Scuola. Alla fine di ciascun periodo formativo, il Responsabile del Settore ed il Direttore Sanitario sottoscriveranno la relazione finale dell'allievo, certificando l'effettivo svolgimento delle attività in essa descritte. Gli stessi potranno trasmettere alla Scuola una propria relazione sull'attività svolta dagli allievi, esprimendo una valutazione sullo svolgimento dell'attività di formazione.

Art.4

Per ciascun anno accademico, le modalità di svolgimento delle attività pratiche ed il calendario delle stesse sono stabilite dai competenti Organi Accademici, nel rispetto della normativa vigente, d'intesa con la Direzione Sanitaria dell'Ente per il necessario coordinamento con le attività specifiche della medesima struttura.

Art.5

Ai sensi dell'art. 41, comma 3 del D.Lgs. n. 368/1999 nonché dell'art. 3 comma 4 del D.I n. 68/2015, dell'art. 3 comma 3 del D.I. n. 716/2016 e dell'allegato 1 art. 1.6 del D.I. n. 402/2017, la struttura presso la quale il tirocinante in formazione specialistica svolge l'attività formativa provvede, con oneri a proprio carico, alla copertura assicurativa per i rischi professionali, per la responsabilità civile contro terzi e gli infortuni connessi all'attività assistenziale (compreso l'infortunio in itinere) svolta dallo specializzando in formazione nelle proprie strutture, alle stesse condizioni del proprio personale. In caso di infortunio durante l'attività assistenziale (compreso



l'infortunio in itinere), l'Ente provvederà ad effettuare la relativa denuncia INAIL come previsto dalla normativa vigente.

Art. 6

Le Parti concordano che gli obblighi previsti dal d.lgs. n. 81/2008 in materia di sicurezza sul lavoro e, se presente, gli obblighi previsti per il rischio di radiazioni ionizzanti dal D.Lgs. n. 101/2020 gravino sulla struttura convenzionata per quanto riguarda i tirocinanti in formazione che si trovino presso di essa nell'espletamento di attività connesse alla didattica o alla ricerca.

Entrambe le Parti si impegnano a garantire al proprio personale la formazione di base. È onere del soggetto ospitante fornire formazione e informazione sui rischi specifici e sulle misure di prevenzione e protezione che devono essere adottate in relazione alla mansione specifica e alle attività svolte, sorvegliando e verificando l'operato di questi soggetti.

L'informazione riguarderà anche i rischi della struttura, le modalità di gestione delle emergenze e pronto soccorso, i nominativi delle persone formate per queste gestioni, l'ubicazione della cassetta di pronto soccorso, l'eventuale fornitura dei dispositivi di protezione individuale (DPI), ragioni e modalità d'uso e quant'altro utile per lo svolgimento dell'attività in sicurezza.

I tirocinanti in formazione specialistica vengono sottoposti ai medesimi controlli sanitari del personale dipendente dall'Unità Operativa cui sono assegnati.

I tirocinanti in formazione specialistica devono essere dotati di tutte le protezioni previste per accedere e operare in zone esposte a radiazioni ionizzanti ed essere sottoposti ai relativi controlli dosimetrici e sanitari. Tali incombenze fanno carico alla struttura convenzionata, ovvero il soggetto ospitante.



Art.7

Trattamento dei dati personali - In conformità a quanto previsto dal Reg. U.E. n. 2016/679 e dal d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e successive modifiche e integrazioni, tutti i dati che saranno trattati dalle parti in esecuzione della presente convenzione verranno utilizzati solo per perseguire le finalità previste dall'art. 2, nonché per adempiere agli obblighi di legge e saranno trattati con modalità manuali e automatizzate, secondo i principi di liceità, correttezza, trasparenza, limitazione delle finalità e della conservazione, minimizzazione dei dati, esattezza, integrità e riservatezza.

Le parti assicurano inoltre l'adozione di misure tecniche e organizzative idonee per garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, come specificamente richiesto dall'art. 32 del citato Regolamento europeo.

In particolare l'Università, in qualità di titolare del trattamento, autorizza l'Ente ospitante a trattare i dati personali degli specializzandi, conferendole la nomina di responsabile esterno del trattamento ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE. L'Ente ospitante, in qualità di titolare del trattamento per i dati dei medici che svolgono attività di tutor, autorizza l'Università a trattare i dati personali che saranno comunicati nell'ambito dello svolgimento dell'attività in oggetto.

Oltre ad assicurare i suddetti impegni le parti, si impegnano anche a:

- consentire il trattamento solo a persone autorizzate che hanno assunto l'impegno alla riservatezza;
- assistere l'altra parte, ove possibile, per dare seguito ad eventuali richieste per l'esercizio dei diritti dell'interessato;



- mettere a disposizione dell'altra parte, ove possibile, su sua specifica richiesta, le informazioni per dimostrare il rispetto dei suddetti obblighi e consentire eventuali ispezioni.

I dati personali trattati dalle parti saranno cancellati nel momento in cui non saranno più necessari rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti e trattati, fatti salvi eventuali obblighi di conservazione previsti dalla normativa.

Gli specializzandi in formazione potranno accedere solo ai dati strettamente necessari per l'espletamento del tirocinio e, per essi, è stabilito l'obbligo di riservatezza sui processi produttivi dell'Ente ospitante e su ogni altra informazione di cui vengano a conoscenza nell'ambito dell'attività di tirocinio.

A tal fine gli specializzandi in formazione saranno autorizzati al trattamento dei dati dall'Ente ospitante e dovranno assicurare un comportamento corretto, osservando le istruzioni impartite dall'Ente ospitante.

Art. 8

La presente convenzione sarà registrata solo in caso d'uso, ai sensi della normativa vigente. Il costo della registrazione sarà a carico del richiedente.

Art. 9

Per qualsiasi controversia che possa insorgere tra l'Ente ospitante e l'Università degli Studi di Catania in merito all'esistenza, alla validità, all'efficacia, all'interpretazione ed esecuzione del presente accordo sarà esclusivamente competente il Foro per legge, previo esperimento di un tentativo di accordo bonario fra le Parti.

Art. 10

L'imposta di bollo viene assolta in modo virtuale ai sensi del D.P.R. n. 642 del 26 ottobre 1972 dal Ns. Ateneo.



UNIVERSITÀ
degli STUDI
di CATANIA

*DIREZIONE GENERALE
GESTIONE DEI RAPPORTI CON IL SSR E LA
FORMAZIONE SPECIALISTICA*

Art.11

La presente convenzione viene sottoscritta con firma digitale ai sensi dell'art. 15, comma 2-bis, della Legge n. 241/90 e s.m.i. e secondo le modalità previste dal D.Lgs n. 82/2005 e s.m.i. "Codice dell'Amministrazione Digitale" per le comunicazioni tra pubbliche amministrazioni, relativamente all'invio di documenti in formato digitale attraverso l'utilizzo della casella PEC.

Art.12

La presente convenzione è valida dall'1 novembre 2022 al 31 ottobre 2027 con la possibilità di revoca anticipata, da notificare alla parte a mezzo PEC, per il venire meno delle condizioni poste a base della stessa.

Il Direttore Generale

Dott. Vito Gregorio Colacicco

Il Rettore

Prof. Francesco Priolo